

Nome	GIULIANO
Cognome	VOSA
Dipartimento	GIURISPRUDENZA
Area scientifico-disciplinare	DIRITTO COSTITUZIONALE
Titolo del programma di ricerca	REGIONI E AMBIENTE
Docente responsabile	RAFFAELE BIFULCO
Inizio attività	19 ottobre 2015
Termine attività	18 ottobre 2019
Breve curriculum vitae	<p>Napoli, 1 giugno 1983</p> <p><b>Istruzione:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Laurea Magistrale in Diritto delle Istituzioni, LUISS Guido Carli, 110\110 cum laude. Tesi (2008) in Diritto Parlamentare, <i>La Codecisione nel diritto parlamentare europeo</i>, dignità di stampa.</li> <li>✓ Seminario di Studi e Ricerche Parlamentari “Silvano Tosi”, Firenze, 2010;</li> <li>✓ Dottore di Ricerca in Diritto costituzionale e diritto pubblico generale presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università La Sapienza. Tesi (2014) <i>Percorsi della delegazione nel diritto costituzionale europeo</i>, valutazione della Commissione: “Ottimo”.</li> </ul> <p><b>Principali esperienze lavorative:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Stagiaire</i> al Parlamento europeo (Schuman Traineeship) Commissione permanente per gli affari giuridici (Nov '08-Mar '09) e all’Ufficio affari parlamentari della delegazione spagnola del PPE (Mar-Ott '09).</li> <li>✓ Contratto con la Presidenza della commissione parlamentare per il controllo sul bilancio (Dec '09-Nov '10) per un progetto di ricerca (La procura europea: prospettive future per l’Unione europea e per gli ordinamenti nazionali (p. 1-104).</li> <li>✓ <i>Stagiaire</i> all’Ufficio per i Rapporti con l’Unione Europea della Camera dei Deputati (Gen – Giu '11);</li> </ul>

- ✓ Staff del Sindaco di Napoli – Comune di Napoli (luglio '11 – giugno 2016); consigliere giuridico per l'assessorato alle infrastrutture del Comune di Napoli per la redazione dello statuto di ABC – Acqua Bene Comune e per la relativa gestione.

**Attività accademiche:**

- ✓ Assegnista di ricerca presso la LUISS, Dipartimento di Giurisprudenza; regolarmente coinvolto in lezioni e seminari integrativi.
- ✓ Componente del comitato editoriale dell'Osservatorio sulle Città metropolitane, sezione di Diritto comparato – Federalismi, [www.federalismi.it](http://www.federalismi.it).
- ✓ Titolare dei corsi di *EU Constitutional Law* (30h) e *Comparative Legal Traditions* (45h) per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018, nonché co-titolare del corso di *Legal Analysis and Reasoning* (30h) per l'anno accademico 2016/2017 presso l'Università Kozminski di Varsavia, Dipartimento di Giurisprudenza.
- ✓ Docente a contratto, insieme con Renato Ibrido, per un seminario dal titolo *Parliaments and Central Banks: OMT and the way forward*, nel quadro di EUPADRA – Joint Master in Parliamentary Procedures and Legislative Drafting, presso l'Instituto de Derecho Parlamentario – Universidad Computense, Madrid, Marzo 2017;
- ✓ Lezione presso il Seminario di Studi e Ricerche parlamentari “Silvano Tosi”, Marzo 2017, “Legittimazione del potere e nuovi *media*”;
- ✓ Lezione nel quadro di EUPADRA su *Anti-Crisis Measures and Protection of Human Rights: a 'softened' proportionality scrutiny?*, Madrid, Marzo 2018;
- ✓ Lezione presso il *Master di Scrittura* organizzato dall'*Enciclopedia Treccani* e dall'*Associazione “La Strada degli Scrittori” – Fondazione Leonardo Sciascia*, dal titolo: “Stato, o della forma dello spazio pubblico. Percorsi di un dialogo fra Costituzione e letteratura”, Racalmuto (AG) luglio 2018.

**Pubblicazioni**

Tra le pieghe del procedimento legislativo nel Parlamento europeo. La codecisione nella revisione generale del regolamento tra procedura e negoziati, in *Rassegna Parlamentare*, 2-2009, 509-550;

La codecisione nel diritto parlamentare europeo, in *Amministrazione in cammino*, 1-27.

I fondi strutturali e la politica di coesione europea, con F. Funghini, C. Gestri, C. Rivadossi, A. Tiseo, in *Progetto di ricerca 2010 – Parlamento e processi decisionali*, (ed. P. Caretti, M. Morisi, G. Tarli Barbieri) p. 4-138;

Il senso dell'Italia per le riforme (istituzionali), in C. De Cesare (ed.) *Lezioni sul Parlamento nell'età del disincanto*, Aracne, 2011, 451-522;

“Legiferare con intelligenza” per contenuto e forma: i procedimenti di codificazione e rifusione nel diritto parlamentare europeo, in *Osservatorio sulle fonti*, 3/2011, 1-39.

“Ordinary legislative proceedings” at the European Parliament: A Constitutional Analysis of the emerging European Parliamentary Law, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 3-4/2013, 641-677.

“Elementi essenziali” nella delega di potere legislativo: riflessioni sull'evoluzione del sistema delle fonti nel diritto dell'UE, in *Rassegna Parlamentare*, 3/2013, 683-717;

Percorsi di legittimazione del potere. La figura del Presidente della Repubblica nei primi mesi del bi-settennato di Napolitano, rileggendo C. cost., 1/2013, in *Rivista AIC*, 1/2014, 1-24;

Sul riconoscimento dei diritti politici agli stranieri residenti: esperienze e prospettive, in F. Rimoli (ed.) *Immigrazione e integrazione. Dalla prospettiva globale alle realtà locali*, vol. I, 643-669;

Atti delegati e il sottile crinale tra forma e materia nella sistematica delle fonti europee (osservazioni a CGUE, C-427/12, 18 marzo 2014) in *Studi sull'integrazione europea*, IX, 2/2014, 377-396;

“Nuovi elementi essenziali”, ovvero del posto della normativa delegata nella sistematica delle fonti del diritto europeo, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 3/2014, 682-715;

Il concetto di essenzialità, criterio per la tassonomia degli atti giuridici europei e schema per la divisione dei poteri nella costellazione post-nazionale, in *Seminario italo-espagnol, “Desafíos del constitucionalismo frente a la integración europea”*, Madrid, 25-27 November, 2014, 1-15;

“Forma” e “forme” negli assetti di organizzazione costituzionale dell'Unione europea, con R. Ibrido, ne *Il Filangieri – Quaderno 2014 – Unione europea e principi democratici*, 187-226;

Delegated or Implementing Acts? Formal and Substantial Criteria in the systematic understanding of EU legal acts, in *Sant'Anna Legal Studies – Research Paper* 3/2015, 3-35;

Procedimento di revisione dello Statuto metropolitano, in A. Lucarelli, F. Fabrizzi, D. Mone (eds.) *Gli Statuti delle Città metropolitane*, Jovene, Napoli, 2015, 169-172;

The Power to Withdraw a Legislative Proposal: Commission's space of autonomy in a polycentric lawmaking, in *Rivista Italiana di Diritto Pubblico Comunitario*, 1\2016, p. 217-237;

'Cure essenziali'. Sul diritto alla salute dello straniero irregolare: dall'auto-determinazione della persona al policentrismo decisionale, in *Diritto Pubblico*, 2\2016, p. 721-762;

L'intesa tra presidenti delle camere nella riforma costituzionale: spunti per una ricostruzione, in *Rivista AIC*, 3\2016, p. 1-20. [versione ridotta in F. S. MARINI, G. SCACCIA (eds.) *Commentario alla riforma costituzionale*, Edizioni Scientifiche Italiane, 2016].

Dei molteplici raccordi tra forme di organizzazione politica e tutela dei diritti nello spazio pubblico europeo: oltre la vicenda OMT, in *Diritto Pubblico Europeo (Rassegna online)*, maggio 2017, 1-45;

The Role of the Italian Parliament in the Stipulation of International Treaties: Rise and Decline of the 'Authorisation Model', in N. LUPO, G. PICCIRILLI (eds.) *The Italian Parliament in the European Union*, Hart Publishing, 2017, 35-53.

From 'Authorisation' to Multi-Parliamentarism: Parliaments in Global Law-Making, in *The Finnish Yearbook of International Law*, Vol. 24, Special Section: Sovereignty, Territory and Jurisdiction, 2013-2014, 259-294.

La tutela dell'ambiente "bene materiale complesso unitario" fra Stato e autonomie territoriali: appunti per una riflessione, in *Federalismi.it*, 11 ottobre 2017, 2-39;

Delegation or Implementation? The Ambiguous Divide, in *European Law Review*, 42, 2017, 737-750.

### **Principali relazioni a convegni e seminari**

Il concetto di essenzialità, criterio per la tassonomia degli atti giuridici europei e schema della divisione dei poteri nella costellazione post-nazionale, at Seminario Italo-Español 2014, *Desafíos del constitucionalismo ante la integración europea – Sfide del costituzionalismo di fronte al processo di integrazione europea*, Madrid, Universidad ICADE Pontificia Comillas, 25-27 November, 2014.

Participatory tools grow up beneath the sunset of representative democracy, at *Enhancing Direct Democracy Processes: Latest Developments in Italy and USA*, LUISS Guido Carli, 5 July 2016.

Changing the Constitution to overrule the Court: Comparative notes from Hungary and Italy (with Andrea Antonuzzo) at *Conference on Constitutional Issues and Challenges in Hungary and Italy*, National University of Public Service, Budapest, 2-3 December, 2016.

The Italian Constitutional Reform and the Referendum of 4 December 2016: a question of legitimation, at *Kozminski University*, Warsaw, 8 December 2016.

Aplicación directa de la Constitución para garantizar derechos: el reconocimiento del pluralismo institucional entre Tribunales y Administraciones públicas, at *IX Encuentro internacional – Constitución, Democracia y Sistemas políticos*, La Habana, Cuba, 22-24 February 2017.

Parliaments in Contemporary Law-Making: The case of the European Union and the Utopian Multi-Parliamentarism, at the *International Doctoral Workshop: Transformations of Law in Transnational Context*, Charles University, Prague, 16 September 2017;

La divisione dei poteri in bilico: equilibri sottili nel costituzionalismo contemporaneo, discussant to J. Wawrzyniak, *Il principio di divisione dei poteri nell'ordinamento polacco*, LUISS Guido Carli, 20 September 2017;

El control de proporcionalidad 'débil' en la jurisprudencia del TJUE sobre medidas adoptadas en respuesta a la crisis económica, at the *ELI – European Law Institute (Spanish Hub)*, Madrid, 9 May 2018;

'Softened' proportionality in the law of the financial crisis: a genuine improvement or a Trojan horse for protecting fundamental rights?, at the *Interdisciplinary Doctoral Symposium Democracy, Rule of Law and Human Rights in Europe and the World in Times of Contestation*, Leuven, 20-21 September 2018.

### **Linee generali**

L'ampiezza del tema di ricerca, i cui rivoli si distendono verso argomenti di diritto nazionale e sovranazionale dall'ambito anche generale, mi ha permesso di dedicarmi alla lettura ed allo studio di molteplici temi. Da un lato, gli aspetti più propriamente pratici della gestione del "bene ambientale" a livello regionale mi hanno condotto ad approfondire tematiche di tipo gestionale nei rapporti fra Governo ed enti territoriali; dall'altro, l'aspirazione universale cui il concetto di ambiente inevitabilmente tende mi ha consentito di gettare un ponte verso temi di accentuato spessore teorico, di cui ho potuto valorizzare le connessioni con altri ambiti della mia attività di ricerca.

### **Il governo dell'acqua: esperienze amministrative e gestionali**

Per quel che concerne i profili più strettamente tecnico-amministrativi della gestione del bene ambientale fra Stato e Regioni, i miei studi si sono concentrati – con l'assenso del Direttore Prof. Bifulco – sul governo della risorsa idrica, muovendo dalla considerazione dell'acqua come "bene comune" – categoria dall'incerta definizione teorica e purtuttavia ormai d'indubbio rilievo nel dibattito scientifico e politico, ove a dir il vero tra le posizioni contrapposte non sempre si rinviene una linea di coerenza pratica. Tale categoria, nella sua relazione dialettica con il mondo dei beni e col settore dei beni pubblici in generale, è peraltro assurda al rango di paradigma in molteplici esperienze amministrative, il cui punto di partenza è la Relazione (14 giugno 2007) della Commissione sui beni pubblici istituita nel 2006 dal Governo Prodi II e presieduta dal prof. Stefano Rodotà.

Le molteplici opzioni amministrative che la definizione di "bene comune" dischiude appaiono invero di grande interesse, poiché – lungi dal vincolare l'ente al rigido uso di moduli giuspubblicistici di stampo stato-centrico, destinati all'obsolescenza – consentirebbero una flessibilità notevole nella costituzione del modello gestionale, in particolare ispirate a principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. In tale scenario, la partecipazione di privati non sarebbe esclusa a prescindere, ma potrebbe realizzarsi attraverso l'apposizione di specifiche clausole tese a rispettare la specifica natura del servizio idrico, il cui scopo è la somministrazione di un bene indispensabile al godimento di diritti fondamentali. Difatti, per il legame assorbente che unisce la risorsa idrica con la sfera più intima della persona, il relativo servizio possiede una "vocazione pubblica" così come sancito dallo Statuto dell'azienda idrica del Comune di Napoli, ABC – Acqua Bene Comune (nella cui redazione, a suo tempo, sono stato coinvolto in prima persona). Di qui la considerazione per cui esperienze di partnership pubblico-privata nella gestione della risorsa idrica debbano essere sottoposte a particolari vincoli, sia nella fase costitutiva, sia in quella esecutiva; il caso di Acqualatina, la cui amministrazione ha comportato ritardi e complicazioni anche gravi nella fruizione del servizio da parte dei cittadini, appare in tal senso un monito esemplare.

### **Un quadro teorico: i beni comuni e "un altro modo di possedere"**

Il tema dei beni comuni, pur coinvolto in una disfida politica sovente strumentale, che non ha contribuito alla chiarezza del concetto, né al pregio delle ricostruzioni relative, merita approfondimento nel quadro di una più generale considerazione dei rapporti fra il soggetto che possiede un certo bene e la res oggetto della relazione proprietaria. L'analisi di tali rapporti rimanda alla nascita dei paradigmi dominicali tipici dell'età moderna e, per questo verso, alla modulazione del rapporto fra potere e individuo, che a ben vedere costituisce per tali paradigmi un inevitabile punto di riferimento.

Sulla scorta delle conclusioni, ancorché provvisorie e parziali, cui si è pervenuto in un precedente articolo, ci si propone di approfondire il rapporto fra "bene" ambientale e soggetti fruitori del medesimo, con l'obiettivo di verificare la duplice ipotesi per cui 1) il "bene" ambiente si presta ad essere costruito in via progressiva dai soggetti che popolano gli ecosistemi rispetto ai quali viene in rilievo, per cui il rispettivo "governo" viene strutturalmente appoggiandosi a principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; 2) alla concezione dell'ambiente come "bene" si attaglia una visione dell'uomo capace di

salire un gradino nell'auto-comprensione di sé, giacché consapevole della propria valenza in quanto essere, cioè come specie vivente ed elemento di un ecosistema; libero, dunque, da quella precomprensione che lo ha condotto, nei secoli passati, ad identificarsi semplicemente *per differentiam* rispetto al potere costituito.

#### *II – Altre linee di ricerca*

A margine del progetto di ricerca, ho potuto svolgere ulteriori attività di investigazione, con l'obiettivo di costruirmi un solido background in diritto costituzionale e pubblico in generale, fra le altre cose seguendo percorsi che integrano ed approfondiscono in direzioni complementari i temi oggetto dell'assegno di ricerca.

#### **La monografia: il conferimento di poteri e il principio di essenzialità nel diritto dell'Europa**

La più importante fra le attività che, in aggiunta al tema dell'assegno, ho condotto è la redazione del lavoro monografico in tema di conferimento di poteri, che dunque interessa il diritto costituzionale ed il diritto dell'Unione.

Presupposto di tale indagine è la considerazione per cui, da uno scenario fondato sulla dicotomia diritto statale e diritto internazionale – quindi, stato-centrico per definizione – si è passati ad un quadro sostanzialmente nuovo, popolato da attori non statali in veste di protagonisti. Ad essi gli Stati medesimi conferiscono competenze alla produzione di diritto in vista di un obiettivo che assumono come proprio, ma i cui confini sono in realtà determinati in concreto dall'interazione di tali nuovi attori, cui è altresì concesso di istituire basi giuridiche secondarie per meglio regolare le reciproche relazioni.

Il meccanismo attraverso cui questo scenario prende forma, differenziandosi da quello stato-centrico, è appunto il principio del conferimento, che da una fase statica (quella per cui ogni attività degli organi comunitari si considerava legittimata dagli Stati) è rapidamente passato ad una fase dinamica, nella quale numerosi strumenti ermeneutici hanno indotto un'espansione notevole delle competenze comunitarie in uno ad un approfondimento della portata precettiva imputabile ai relativi atti. Rispetto a tale ultima fase, che oggi appare in tutta la sua dirompenza, si pone dunque il problema di rinvenire un criterio di legittimazione sostanziale del diritto, che cioè possa ripristinare i legami fra governanti e governati perseguendo un tendenziale autogoverno.

L'assunto che il lavoro si propone di dimostrare è l'emersione, nella giurisprudenza della Corte di Giustizia, di un principio di essenzialità come limite sostanziale a tale conferimento. Cronologicamente sorto a contraltare dell'espansione in via pretoria del diritto della Comunità, contraltare teorico e pratico della tutela di diritti fondamentali a livello sovranazionale, tale principio vuole che l'ampiezza del conferimento sia inversamente proporzionale alla sensibilità dei punti toccati dai soggetti che di tale conferimento sono investiti. L'idea che ne è alla base può così semplicemente riassumersi: se il conferimento si propone di neutralizzare questioni altamente controverse – pacificando attraverso il diritto l'insieme eterogeneo delle forze del pluralismo – mercé una delega a soggetti legittimati in via perlopiù tecnico-giuridica, esso non può che arrestarsi là dove si provi che tale neutralizzazione sia solo presunta, poiché lascia troppi interessi, e troppo delicati, fuori dal compromesso tracciato. Diversamente, infatti, la pacificazione sarebbe tale solo di nome, simile piuttosto al deserto di tacitiana memoria.

In base alla regola dei punti essenziali, quale emerge nella giurisprudenza a partire dagli anni '70, si perviene in tempi più recenti ad un embrione di test di essenzialità, che opererebbe per lo scrutinio giudiziale di tutti i conferimenti operativi nello spazio pubblico dischiuso dalla fine del monopolio nomopoietico statale – sia quelli fondati su basi giuridiche (primarie e secondarie) di diritto dell'Unione, sia quelli basati su quadri giuridici ad esso esterni ma alla cui fissazione partecipano istituzioni dell'Unione. Soccorre, all'uopo, la nozione di *essential character* fissata dalla Corte di Giustizia in un caso celebre del 2012, quale limite alla possibilità, per regimi giuridici esterni al diritto dell'Unione, di "prendere a prestito" istituzioni create dai Trattati.

### **Il principio di proporzionalità “debole” nello scrutinio sui diritti fondamentali a fronte delle misure normative adottate nel quadro della crisi economico-finanziaria**

L'esame della normativa e della giurisprudenza intervenute nel settore delle misure c.d. di austerità rende all'interprete un quadro assai frastagliato, sia per effetto della mutevole galassia istituzionale investita della loro produzione, sia per la delicatezza delle posizioni giuridiche interessate. In particolare, la tutela dei diritti appare complicata dalla difficoltà di qualificare tali misure come “atti giuridici dell'Unione” giacché si tratta, in non pochi casi, di atti compiuti dalle istituzioni dell'Unione al di fuori dell'ordinamento di questa, ovvero, secondo i casi, di atti giuridici di diritto interno. Non sfugge, tuttavia, come lasciare al solo livello statale il compito di proteggere i diritti potenzialmente lesi da tali misure equivalga a schiacciarlo sotto il peso di una pressione politica insostenibile; con ciò turbandosi l'opera del giudice nazionale, costretto talvolta – si vedano i casi dell'Estonia e in parte del Portogallo – a negare ogni tutela mediante argomentazioni assai ardite, che poco o punto giovano alla funzione legittimante del diritto ed alla pace sociale.

La ricerca in questione ha avuto principalmente due sbocchi. Uno di questi, culminato in un *paper* (in lingua inglese) presentato a Leuven il 20 settembre scorso, riguarda l'analisi della giurisprudenza nazionale ed europea e scandaglia l'uso del principio di proporzionalità – di cui le Corti fanno ampio sfoggio – verificandone l'effettiva rispondenza alla proporzionalità quale classicamente sancita dalla dottrina e dalla giurisprudenza (rispondente ad uno scrutinio tri-fasico, il c.d. test di idoneità – necessità – proporzionalità in senso stretto). Un altro, ad esso ancillare, riversatosi in un paper presentato al III *Encuentro anual sobre Jurisprudencia Europea* dell' *European Law Institute* (Spanish Hub) il 9 maggio 2018 (in lingua spagnola) esamina in particolare una giurisprudenza europea sui *Memorandum of Understanding* per chiedersi se l'uso del principio di proporzionalità non corrisponda, piuttosto che ad un avanzamento sul terreno della protezione dei diritti in un settore delicato come la *governance* economico-monetaria, ad un arretramento in via generale della qualità di una siffatta protezione, atteso che il principio di proporzionalità sembrerebbe vedere di molto attenuata la sua portata precettiva, di vincolo al potere politico.

### **Ipotesi di responsabilità istituzionale “extra-ordinem” del Capo dello Stato nello scenario post-nazionale dei pubblici poteri**

Una linea di ricerca ulteriore, che può considerarsi distinta dalla precedente ancorché ascrivibile al medesimo filone, guarda al sorgere di una responsabilità suprema – di unità nazionale – del Capo dello Stato nel panorama comparato offerto dallo scenario post-nazionale dei poteri pubblici. In particolare, di fronte a spinte particolaristiche anche estreme, ovvero alle pulsioni talora imprevedibili e incontrollabili provenienti dai mercati finanziari nel mondo globalizzato, appare che le giunture ordinamentali apprestate dalle costituzioni agli apparati statali scricchiolino vistosamente; costringendo i rispettivi capi di Stato, in nome della sovranità e dell'unità nazionale, a scelte anche difficili, politicamente assai sensibili poiché escludenti.

Un primo filone di tale ricerca conduce all'esame del discorso tenuto dal Presidente Mattarella nel maggio 2018, ove si rivendicava una responsabilità istituzionale a fondamento del diniego di nomina di Paolo Savona a Ministro dell'Economia. Appare infatti che il Presidente, la cui responsabilità politica a Costituzione vigente non fuoriesce dall'alveo di cui all'art. 90, abbia ravvisato una fonte di responsabilità istituzionale a suo capo nel caso di specie. Un'ipotesi che sfugge all'ordinato dispiegarsi delle strutture ascrivibili al c.d. Stato-apparato, di cui pure egli è vertice; sottraendosi così al circuito dell'autogoverno previsto, per il tramite degli organi costituzionali, dalla Carta fondamentale. Ipotesi, purtuttavia, nell'apprezzamento del Presidente, necessaria e cruciale, poiché preliminare alla tutela dei diritti previsti dalla stessa Costituzione (si ricorda la menzione del risparmio). A tale filone corrispondono un articolo, finora in bozza, che vedrà la luce nel 2019, e un *paper* che sarà presentato il 29 novembre al Seminario Italo-spagnolo a Murcia, ove la rivendicazione del Presidente Mattarella è messa a confronto con quella assunta dal Re di Spagna nel Messaggio del 3 ottobre 2017 quanto alla pretesa autonomia della Catalunya, ove dichiarava sostanzialmente fuorilegge la posizione del Governo della *Generalitat* Catalana e del suo Presidente Puigdemont. In ambo i casi, nonostante le evidenti differenze di forma di governo, si notano elementi

comuni: l'uso della prerogativa di capo di Stato per definire il perimetro della sovranità – e dell'unità nazionale che su essa si poggia – nonché la scarsa capacità inclusiva della posizione assunta, tale da risultare politicamente sensibile; tagliando fuori le posizioni avverse, pur non carenti di sostegno politico, anche dall'ultima cinta perimetrale di un riconoscimento da parte dello Stato. Ci si chiede, allora, se tale posizione non sia effettivamente rivelatrice di una endemica debolezza dell'ordine stato-centrico e del suo estremo tentativo di rivendicare la propria legittimazione là dove si manifestino, in seno allo spazio pubblico post-nazionale, spinte eccentriche rispetto all'ordinamento statale. Un altro filone di tale ricerca, ad oggi in bozza, conduce allo studio dell'ordine giuridico medievale e delle sue analogie con il quadro post-nazionale che va delineandosi, in specie, nell'Unione. In particolare, le linee di riflessione guardano alla progressiva decadenza dell'elemento volontaristico nella produzione giuridica e al ritorno del diritto nelle mani degli "esperti" – i sapienti delle Università, Glossatori e Commentatori, allora; oggi, i tecnici e i giudici – alla ricerca di un ordine tendenzialmente stabile, cui paiono appartenere alcune caratteristiche tipiche del diritto medievale. In particolare, emergono lo "spontaneismo" sociale e la tendenziale autonomia settoriale, che ha fatto coniare a uno studioso tedesco il termine *societal constitutionalism*, nonché l'assenza di quella pretesa totalizzante della legge cui si è storicamente ricollegato tanto il principio di esclusività delle Costituzioni moderne, quanto l'originaria chiusura della nozione di ordinamento giuridico. Di qui la riflessione ulteriore per cui, alla luce di tali analogie, non appare impossibile la deriva verso un'antropologia di stampo medievale, in cui l'ordine giuridico-economico è dato a priori, restando immanente ed imperscrutabile all'uomo; il quale, a sua volta, vede sgretolarsi la sua valenza di persona ed ispessirsi per contro quella di membro di *communitates*, ovvero portatore di status a base censitaria, etnica, di professione o ceto.

#### **Tra politica e diritto: identità costituzionali e limiti alla revisione**

Il filone di ricerca in questione si propone di indagare il concetto di identità costituzionale in uno all'esame dei fondamenti del potere di revisione costituzionale dinanzi alle spinte talora eterodosse che provengono da non pochi Paesi europei. Lo studio delle varie concezioni di Costituzione e del ruolo che occorre ascrivere ai giudici costituzionali si cumula con l'esame delle derive politiche più recenti, in cui l'argomento identitario – riportato in auge dal Trattato di Lisbona – si allontana dal solco delle tradizioni costituzionali comuni per inserirsi, quale freccia in una faretra sempre più ricca, tra gli strumenti utili agli Stati per opporsi all'opera d'integrazione portata avanti dalla Corte di Giustizia.

Un primo filone di questa ricerca conduce ad un articolo, redatto in lingua inglese e di prossima pubblicazione sulla *Revista Espanola de Derecho Europeo* (REDE – Gennaio 2019) ove – pur non mancando di sottolineare le reciproche differenze tra gli ordinamenti – si conduce un confronto tra il percorso di riforma intrapreso dall'Ungheria negli ultimi anni e quello compiuto dall'Italia negli anni Novanta e Duemila. Emerge infatti un atteggiamento opposto da parte delle Corti costituzionali: quella magiara si è sforzata di condensare la dottrina dei limiti sostanziali alla revisione in un ampio ed approfondito argomento, opponendosi sistematicamente al potere politico; quella italiana ha preferito adottare una linea più morbida, annullando talune disposizioni (si pensi al c.d. Lodo Alfano) per vizi solo formali, senza sbilanciarsi sulla compatibilità sostanziale con la Costituzione repubblicana di talune normative fortemente volute dalla maggioranza parlamentare. Il risultato è forse paradossale: la Corte ungherese ha visto notevolmente ridimensionati i propri poteri e ha perso di credibilità nel dibattito pubblico, mentre quella italiana ha conosciuto una stagione di riconosciuta autorevolezza, giocando un ruolo cruciale negli anni successivi fino ai giorni nostri.

Un secondo filone di ricerca – che confluirà in un *paper* in lingua inglese da presentarsi all'inizio del 2019 in una Tavola rotonda presso l'Università Kozminski di Varsavia – porta all'esame dello scontro fra maggioranza parlamentare e Tribunale costituzionale in Polonia. Tale scontro, che si protrae ormai da anni, ha denunciato una scarsa tenuta del sistema delle garanzie costituzionali, forse dovuto per un verso ad una scarsa capacità delle istituzioni c.d. "di garanzia" di "fare sistema" rispetto ad un'opinione pubblica poco solerte o comunque disattenta (allo scopo, ci si soffermerà sul sistema dei media e sulle garanzie di indipendenza dalla politica che offre) e, per altro verso, al *background* normativistico



della cultura giuridica polacca, che rende più arduo l'affermarsi di un Tribunale costituzionale riconosciuto come autorevole dalla politica e dalla società civile. A tale contesto, dunque, sembrerebbe attagliarsi in misura solo parziale quel concetto di *rule of law* intesa come difesa dell'indipendenza e della terzietà del giudice, che pure la Corte di Giustizia, anche in un recente *obiter dictum* (C-64/16, *Juizes Portugueses*, 27 febbraio 2018) ha avuto cura di rimarcare.

Un terzo filone conduce all'esame del concetto di identità costituzionale ed ai casi in cui risulta potenzialmente in contrasto con il monopolio interpretativo da parte della Corte di Giustizia del diritto dell'Unione; muovendo dalla preparazione delle lezioni presso la SSPL costituisce ad ora una raccolta di materiali per lo studio del principio di legalità in ambito penale sovranazionale e per un futuro lavoro sul dialogo fra giudici come parte della tradizione costituzionale comune europea. A tale filone, cui si ascrivono lo studio della giurisprudenza tedesca ed europea sulla vicenda *OMT* e quello della giurisprudenza italiana ed europea sul caso *Taricco*, non è estranea la considerazione per cui l'argomento identitario è per sua natura non dialogabile, giacché non può revocarsi in dubbio che spetti al titolare dell'identità definirne i limiti; potrebbe allora ritorcersi pericolosamente contro l'Unione, specie se agitato da una Corte costituzionale sulla cui indipendenza rispetto al potere politico nazionale è lecito più d'un dubbio.